APPROFONDIMENTO CIVILE

“Dare del dittatore al Premier turco rientra nel diritto di critica e non giustifica il DASPO" (Commento alla sentenza n. 509/2021 del TAR Umbria)

Data pubblicazione: 26/01/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

IL FATTO

In occasione dell'incontro di Volley, valevole per il campionato Champions League tra le squadre del Sir Safety Perugia e Halkbank Ankara, svoltosi in Perugia l'anno scorso, nel corso del terzo set, ***un gruppo di persone esponeva uno striscione, riportante la scritta "Erdogan Terrorista" e un drappo raffigurante una stella, con all'interno due bandiere, il volto di una donna e due combattenti con chiaro intento anti turco***.

Intervenivano gli agenti della DIGOS della Questura di Perugia, i quali provvedevano all'immediato sequestro dello striscione e delle bandiere ed alla identificazione delle persone coinvolte; agli stessi veniva disposto il Daspo, cioè il divieto di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche.

Avverso questo provvedimento, uno dei soggetti adiva la magistratura amministrativa, sostenendo che "*l'iniziativa era finalizzata a criticare la politica dal premier turco in relazione all'invasione della regione curda, avvenuta pochi giorni prima e che aveva determinato significative perdite in termini di vite umane militari e civili, con l'intento anche di sensibilizzare alla vicenda gli spettatori presenti all'incontro*".

LA DECISIONE DEL TAR

Per il Tribunale amministrativo perugino[1] la natura dei provvedimenti di DASPO, quali misure di prevenzione o di polizia, impone che ***l'adozione del divieto debba essere motivata con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblici****, tali da ingenerare nelle tifoserie sentimenti di odio e di vendetta o, comunque, condotte di incitamento alla violenza durante una manifestazione sportiva*.

Nel caso di specie, i predetti profili del pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica ed il preteso incitamento alla violenza, non sussistevano, dovendosi escludere, a tal fine, il rilievo dell'ipotizzato carattere diffamatorio dell'uso del termine "*terrorista*"*, in quanto* seppur esprimendo sentimenti di aspra critica rispetto alla condotta di un capo di governo in relazione ad una specifica e grave vicenda, non erano riconducibili - secondo quanto si legge in motivazione - ad alcuna forma di incitamento alla violenza, ***ma costituivano esercizio del diritto di critica politica costituzionalmente garantito*** e non comprimibile in nome di non meglio specificate esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

NOTE

[1] Che aderisce ad un consolidato orientamento TAR Lombardia, Brescia, 12 marzo 2018, n. 299; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 2 ottobre 2017, n. 1550; TAR Toscana, sez. II, 25 novembre 2015 n. 1601; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 13 luglio 2015, n. 1938; TAR Toscana, sez. II, 6 giugno 2013, n. 955; TAR Lazio, Roma, sez. I,2/7/2021 8/9 7 maggio 2012, n. 4091.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto"

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati